N. 4757-4372-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE **BIANCHI FORTUNATO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

BRAMBILLA, FIORE, BITOSSI, BOCCASSI, BERA, CAPONI, SAMARITANI, TREBBI

TESTO UNIFICATO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 gennaio 1968 (*Stampati nn. **2428-2430***)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 gennaio 1968

—

Riapertura del termine indicato nell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate in materia di previdenza sociale

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TOGNONI, MAZZONI, SULOTTO, ROSSINOVICH, VENTUROLI, ABENANTE, GESSI NIVES, SACCHI, BIAGINI

Presentata il 20 settembre 1967

Riapertura del termine indicato nell'articolo 39 della legge 31 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate in materia di previdenza sociale

Presentata alla Presidenza il 21 febbraio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 4757 presentato dal Governo, unificato con la proposta di legge n. 2430 presentata dal senatore Brambilla ed altri al Senato, e la proposta n. 4372 d'iniziativa dei deputati Tognoni ed altri, intendono conseguire il medesimo obiettivo.

Con l'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il Governo fu delegato ad emanare entro due anni anche con provvedimenti separati previo parere di una Commissione parlamentare composta da nove deputati e nove senatori, norme destinate a rivedere alcuni istituti dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Entro il 14 agosto 1967, data in cui è scaduta la delega suddetta, il Governo ha sottoposto al parere della Commissione parlamentare gli schemi di decreto recanti norme per:

a) la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici;

b) la disciplina del contenzioso previdenziale, in fase amministrativa, in materia di liquidazione delle pensioni per invalidità a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

c) il riordinamento della prosecuzione volontaria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi;

d) l'attuazione del principio della pensione unica e determinazione della sua misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa;

e) l'assicurazione invalidità, vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

La Commissione parlamentare non è stata in grado di esprimere definitivi e compiuti pareri su nessuno dei cinque schemi anzidetti, che non esauriscono d'altra parte la materia affidata alla delega; per cui di fatto non è stata emanata alcuna delle norme delegate, mentre il termine fissato dall'articolo 39 della legge n. 903 è nel frattempo scaduto.

Al fine di permettere il conseguimento dei fini sociali insiti nelle norme dei provvedimenti delegati dall'articolo 39, è necessario che il Parlamento rimetta il Governo in termini, affinché possa adempiere alla delega di cui non ha fruito.

La XIII Commissione ha espresso il parere unanime in tal senso ed il vostro relatore è onorato di richiedere il consenso unanime dell'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 4757.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

(TESTO UNIFICATO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA)

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate aventi forza di legge in materia di previdenza sociale è fissato al 31 marzo 1968.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 4372

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dall'articolo 39 della legge 31 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate aventi forza di legge in materia di previdenza sociale, è fissato al 31 dicembre 1967, con gli stessi princìpi e criteri di cui all'articolo 39 medesimo.